LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1905

Qui non si tratta di conoscere solamente il merito scientifico, le pubblicazioni od altri titoli che abbiano coloro che debbono impartire un insegnamento; il capo d'un istituto deve avere certe qualità particolari, le quali non possono essere rivelate nè da pubblicazioni, nè da un concorso. Si tratta di quelle attitudini, di quella equanimità, di quella penetrazione dell'animo, di quella pazienza e di quelle altre qualità psichiche che debbono avere i capi di istituti, e che non possono essere rivelate da nessuna forma di concorso.

Prego la Camera di accettare questo articolo, tanto più che non è da temersi alcuna contraddizione con il disegno di legge sullo stato giuridico, che ancora deve essere approvato dal Senato e che assai probabilmente dovrà tornare alla Camera, perchè l'altro ramo del Parlamento vi apporterà delle modificazioni. Non sarà quindi difficile di coordinarlo con la legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Onorevole Fradeletto?...

FRADELETTO. Insisto nel concetto già espresso e, ripeto, mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Antolisei. Non possiamo abbandonare in mano al potere esecutivo la nomina dei capi d'istituti. È di gran lunga preferibile, come garanzia di giustizia, un concorso, nel quale potranno prodursi non solo titoli di cultura scientifica e di abilità didattica, ma anche documenti di capacità direttiva.

PRESIDENTE Onorevole Antolisei, insiste nella sua proposta?

ANTOLISEI. Sì.

PRESIDENTE. Metto allora a partito la proposta degli onorevoli Zerboglio, Antolisei e Ferri Giacomo alla quale si è associato l'onorevole Fradeletto. Essa è così concepita:

∢I capi d'Istituto saranno scelti per concorso giudicato da una Commissione nominata dal ministro su proposta del Consiglio superiore ».

Tale proposta non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Metto allora a partito l'articolo 15 come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

. (È approvato).

Art. 16.

I Capi di Istituto incaricati saranno scelti fra gli insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.

I Capi d'Istituto effettivi saranno scelti fra i Capi d'Istituto incaricati da almeno un quinquennio, e non avranno insegnamento nè in classi ordinarie nè in classi aggiunte.

A questo articolo 16 Commissione e Governo propongono il seguente emendamento concordato:

Sostituire:

« I Capi d'Istituto incaricati continuano il loro insegnamento e la loro carriera come insegnanti, e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D ».

All'articolo 16 l'onorevole Credaro aveva presentato il seguente emendamento:

Nel comma 2°, sostituire alle parole: « e non avranno insegnamento nè in classi ordinarie, nè in classi aggiunte», le seguenti: « Gli uni e gli altri sono nominati seguendo le stesse norme che valgono pei professori. « Credaro, Fera, Borghese ».

CREDARO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Viene allora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Verzillo, così concepito:

« I capi d'Istituto effettivi delle scuole normali non hanno alcuno insegnamento.

« Gl'incaricati possono avere solo l'insegnamento di pedagogia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Verzillo.

VERZILLO. Questo mio emendamento concerne solo i capi d'istituto delle scuole normali. Dopo quello che pocanzi ha detto l'onorevole relatore all'onorevole Credaro ritiro la prima parte dell'emendamento; però i capi d'istituto delle scuole normali, effettivi od incaricati che siano, debbono secondo me insegnare unicamente pedagogia.

Il direttore che è l'anima di queste scuole eminentemente pedagogiche, se non insegna pedagogia deve essere un pedagogo non tanto teorico quanto pratico. Io raccomando quindi all'onorevole ministro di considerare se non sia il caso di affidare ai direttori delle scuole normali l'insegnamento della pedagogia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare